

**INTERVENTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, DEI CONSORZI E
DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI DEL SETTORE
AGRICOLO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER
L'ORGANIZZAZIONE E/O PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI FILIERA
CORTA – ANNO 2024**

Articolo 1 – FINALITA'

La Camera di Commercio di Firenze nell'ambito delle proprie strategie promozionali finalizzate allo sviluppo del settore agricolo ha stanziato, con Delibera di Consiglio 20.12.2023, n. 18, la somma complessiva di € 50.000,00 destinata al finanziamento degli eventi e delle iniziative promozionali della filiera corta.

Il presente disciplinare è emanato ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento camerale per la concessione di contributi, approvato con delibera di Consiglio 08.10.2018, n. 11.

In caso di approvazione di un nuovo Regolamento camerale per la concessione dei contributi nelle more della definizione dei procedimenti previsti dal presente disciplinare, si applicheranno le disposizioni più favorevoli ai beneficiari.

Articolo 2 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'intervento camerale le associazioni riconosciute e non riconosciute del settore agricolo, le organizzazioni di produttori del settore agricolo riconosciute (OP) e i consorzi del settore agricolo, con sede legale e/o operativa nella città metropolitana di Firenze.

I soggetti richiedenti non obbligati all'iscrizione al Registro Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (REA) della Camera di Commercio di Firenze devono essere, al momento della presentazione della domanda di contributo, già legalmente costituiti ed avere un proprio statuto vigente nonché essere in regola con tutti gli adempimenti normativi previsti per il soggetto richiedente.

Per i soggetti richiedenti dovranno ricorrere i seguenti presupposti alla data di presentazione della domanda di contributo:

- a. essere attivi;
- b. avere sede legale e/o operativa nella città metropolitana di Firenze, con relativa iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze (se prevista);
- c. essere in regola con il pagamento del diritto annuale (ove previsto);
- d. laddove compatibile con la forma giuridica del soggetto richiedente, non trovarsi in fase di liquidazione e non essere soggetti alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.1942, n. 267 e successive modificazioni o alle procedure previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D. Lgs. 14/2019;
- e. non avere in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio di Firenze, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del D.L. 06.07.2012, n. 95 (convertito nella L. 07.08.2012, n. 135).

Tutti i soggetti richiedenti dovranno essere in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC) ove previsto.

Articolo 3 – SPESE AMMISSIBILI

I soggetti di cui al precedente articolo 2 possono presentare domanda per le seguenti tipologie di spesa:

- a. Spese relative ad iniziative/eventi promozionali di filiera corta (a titolo esemplificativo e non esaustivo: costi per allestimento stand, disallestimento stand, noleggio attrezzature, suolo pubblico, pubblicità su radio, stampa e tv, grafica e stampa di opuscoli promozionali, volantini e manifesti, banner su internet, analisi di mercato e studi di fattibilità, spese per acquisti di beni strumentali strettamente inerenti all'iniziativa, ecc.);
- b. Spese relative all'allestimento di locali/ambienti destinati alla vendita diretta di prodotti agricoli (a titolo esemplificativo e non esaustivo: costi per attrezzature, banconi, frigoriferi, ecc. con esclusione delle spese edili ed impiantistiche);
- c. Spese per la realizzazione di piattaforme digitali e/o adeguamento siti web per la vendita on line dei prodotti di filiera corta (a titolo esemplificativo e non esaustivo: costi per implementazione sito, per progettazione infrastruttura informatica e costi di promozione e comunicazione).

Si considerano ammissibili le spese sostenute per iniziative realizzate dal 1° Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2024.

Non sono ammissibili le spese inerenti la mera promozione dei soggetti richiedenti il contributo camerale.

Le spese dovranno essere documentate mediante copia delle relative fatture elettroniche e delle quietanze di cui al presente elenco:

- **bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking): pagamenti ammessi con la ricevuta di avvenuta esecuzione del bonifico con la dicitura eseguito/pagato oppure con la disposizione del bonifico e la copia della lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario dalla quale risulti il relativo addebito;**
- **ricevuta bancaria (RI.BA):** pagamenti ammessi con l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnati dalla lista dei movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;
- **bancomat:** pagamenti ammessi con la ricevuta bancomat unitamente alla lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto di credito da cui si desuma il relativo addebito;
- **carta di credito:** pagamenti ammessi con copia della lista movimenti/estratto conto della carta di credito unitamente alla lista movimenti/estratto conto del conto corrente dal quale si desuma l'addebito dell'importo mensile/trimestrale della carta di credito.
- **assegno bancario non trasferibile:** pagamenti ammessi con copia dell'assegno, unitamente alla copia della lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario del traente dal quale risulti il relativo addebito.

Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati in contanti e/o da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo.

Articolo 4 – AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L'intervento della Camera di Commercio consiste in un contributo pari al 50% delle spese sostenute di cui all'articolo 3, per progetti con un minimo di spesa di € 5.000,00.

Le spese sostenute e ammesse al contributo sono da intendersi al lordo di Iva qualora il richiedente sia ente non commerciale e non svolga attività in regime d'impresa.

Le spese dovranno intendersi al netto di Iva se il richiedente, sia esso ente commerciale o non commerciale, svolga l'attività in regime di impresa.

I soggetti di cui al precedente articolo 2 potranno presentare una sola istanza di contributo. Il contributo massimo spettante ad ogni soggetto è pari ad € 10.000,00.

Articolo 5 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Dal 31.10.2024 al 31.12.2024, i soggetti interessati potranno inviare alla Camera di Commercio all'indirizzo di posta elettronica certificata cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it la seguente documentazione:

- a. il modulo di domanda sottoscritto dal legale rappresentante, corredato dal documento di identità dello stesso qualora non firmato digitalmente;
- b. copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto richiedente per le organizzazioni di produttori del settore agricolo (OP), per le associazioni ed i consorzi non iscritti alla Camera di Commercio - **se il soggetto non ha presentato domanda di contributo alla Camera di Commercio di Firenze negli anni 2021-2023;**
- c. elenco degli associati (per le associazioni), elenco dei consorziati, elenco delle aziende afferenti alle organizzazioni dei produttori del settore agricolo (OP) - **se il soggetto non ha presentato domanda di contributo alla Camera di Commercio di Firenze negli anni 2021-2023;**
- d. le copie delle fatture elettroniche relative alle spese sostenute nell'anno 2024;
- e. le quietanze di cui all'articolo 3;
- f. per le spese rendicontate di cui alla lettera a. dell'articolo 3: programma dettagliato e calendario dell'evento a cui si riferiscono e relazione dettagliata dell'iniziativa redatta dal soggetto beneficiario sulle attività svolte;
- g. per le spese rendicontate di cui alle lettere b. e c. dell'articolo 3: dettagliata relazione redatta dal soggetto beneficiario sulle attività svolte;
- h. copia del materiale promozionale stampato e delle uscite sulla stampa relativi agli eventi/iniziativa svolte.

Le domande pervenute a partire dal 31.10.2024 ed entro il 31.12.2024 saranno istruite al fine di verificare il rispetto dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 2 del disciplinare nonché l'ammissibilità delle spese rendicontate.

Le domande regolari rispetto ai requisiti di cui all'articolo 2 e complete di tutti i documenti richiesti al presente articolo saranno accolte.

Alle domande di contributo ammissibili verrà assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) e comunicato via mail dalla Camera di Commercio di Firenze al soggetto richiedente. Il suddetto codice dovrà essere inserito in tutte le fatture elettroniche, già inviate al momento di presentazione della domanda.



Camera di Commercio
Firenze

dal 1770 la casa delle imprese

La regolarizzazione delle fatture con l'apposizione del CUP potrà essere effettuata seguendo le modalità, alternative e di seguito riportate, indicate dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 438/2020:

- stampare il documento di spesa in formato foglio di stile SdI/versione ministeriale ed apporre con scritta indelebile il codice CUP (tale documento dovrà essere conservato ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 633/1972);
- realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019

Qualora l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari dovesse superare lo stanziamento previsto, la Camera di Commercio liquiderà proporzionalmente l'importo dei singoli contributi.

I relativi contributi verranno concessi e liquidati con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni dall'invio delle domande regolari. **Si precisa che all'atto di concessione e liquidazione l'impresa dovrà essere in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali (Durc).**

Nel caso di domande irregolari, che non rispondano ai requisiti di cui all'articolo 2 del presente disciplinare, l'ufficio Gestione interventi promozionali, bandi e disciplinari invierà per pec richiesta di regolarizzazione/integrazione alla quale il soggetto dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi (ai sensi dell'art. 10/bis L. 241/1990).

La mancata presentazione entro i suddetti termini della documentazione richiesta, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale.

Fermo restando quanto sopra previsto, l'ufficio preposto potrà chiedere tramite mail ordinaria (PEO), chiarimenti istruttori sui documenti presentati e, nel caso il soggetto richiedente il contributo non provveda all'invio dei medesimi entro 5 giorni lavorativi, l'ufficio rinnoverà per PEC la richiesta, alla quale il soggetto richiedente dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990). La mancata risposta a tale richiesta, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale, pertanto l'istanza sarà rigettata e archiviata con provvedimento dirigenziale.

Saranno considerate irricevibili e quindi non ammesse al contributo camerale le domande totalmente prive della documentazione di cui al presente articolo, nonché quelle prive di sottoscrizione da parte del soggetto richiedente il contributo.

ARTICOLO 6 – Adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC)

La liquidazione dei contributi di cui al precedente articolo 5, sarà subordinata, senza eccezioni, alla verifica della regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali (DURC) del soggetto richiedente.

L'ufficio competente verificherà attraverso la piattaforma online dell'INPS la regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali relativa al soggetto richiedente.

Qualora dalla verifica effettuata emerga un DURC non regolare, l'ufficio competente invierà per PEC una comunicazione, ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/90, per informare il soggetto richiedente dell'inammissibilità della domanda di contributo e della relativa archiviazione della stessa, senza alcuna possibilità di successive regolarizzazioni.

Articolo 7 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO E CUMULO

Le agevolazioni di cui al presente disciplinare non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili, con altri aiuti di Stato o aiuti concessi in regime “de minimis” o misure generali, anche di carattere fiscale.

Il contributo non rappresenta aiuto di stato per le spese di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3 del presente disciplinare e pertanto non è soggetto alla disciplina comunitaria in merito.

Il contributo è concesso in regime “de minimis”, ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L/2023, del 15.12.2023) per le spese di cui alla lettera c) dell’articolo 3 del presente disciplinare.

La Camera di Commercio si riserva ogni facoltà di accertamento in proposito.

Articolo 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Costanza Ceccarini, Elevata Qualificazione Promozione e valorizzazione delle imprese e del territorio della Camera di Commercio di Firenze.

Articolo 8 – RICORSO GERARCHICO

Avverso il provvedimento dirigenziale di cui all’articolo 5 potrà essere esperito ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.